

COMUNE di MONTEPARANO

Provincia di Taranto

ORD. N° 7 REG. GEN. ORD

Prot. n. 1170 del 08 Aprile 2002

I L S I N D A C O

PREMESSO:

Che gli artt. 106 e 107 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 383/34, definivano un sistema speciale per l'irrogazione delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni a nonna dei Regolamenti Comunali, con la determinazione rispettivamente, di un massimo edittale di fino a **€. 10329,14 e delle modalità** di pagamento delle stesse in misura ridotta;

Che gli artt. 106 e 107 del T.U. succitato, sono stati mantenuti in vigore dall'art. 64 della Legge n. 142/1990, che aveva abrogato quasi tutte le rimanenti norme del T.U. 383/34 di cui si argomenta;

Che il disposto dell'art. 274/e.1 lett. a) del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs n. 267/2000, abrogando i residuali Artt 106 e 107 del T.U. n.383/34, ha caducato anche i riferimenti normativi del legislatore statale regolanti l'esercizio legittimo della podestà sanzionatoria amministrativa dei regolamenti e delle ordinanze da parte degli Enti Locali;

Che detto intervento abrogativo ha determinato un grave **v u o t o** normativo, in una materia così delicata, per la tutela della certezza del diritto e della pretesa punitiva dello stato di diritto;

Che dalla lettura del Nuovo tu. DI CUI AL d. Lge. n. 267/2000 vigente, rileva che nessuna norma, neppure in via transitoria (ex art. 273), legittima il potere sanzionatorio degli Enti Locali in materia di violazione ai Regolamenti e alle ordinanze;

OSSERVATO:

Che la normativa in materia di violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze di irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, alle quali la Polizia locale deve primariamente riferirsi, è la legge 24/11/1981, n. 689, che è normativa speciale per il procedimento sanzionatorio amministrativo prima citato;

Che l'art. 1 della legge 689/81 citata, quale prima regola generale mutuata dal diritto penale; ripete quasi alla lettera il comma 2 dell'art. 25 della Costituzione, che sancisce il principio di legalità nel suo triplice contenuto di riserva di legge, tassatività, irretroattività;

Che per gli effetti di detta legge 689/81, il principio di legalità è applicabile, oltretutto per la legge penale, anche alle fonti del diritto punitivo amministrativo;

Che la legge 689/81 fornisce gli spazi per una gestione, almeno in via transitoria della materia di trattazione, infatti l'art. 10/c. 1 stabilisce il limite minimo pari a **€. 6,20 e quello massimo, pari a €. 10329,14, per le sanzioni amministrative pecuniarie**, mentre il comma 2 prevede che, al di fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non possa superar; per ciascuna violazione, il decuplo del minimo;

RILEVATO:

la previsione del sopra argomentato comma 2 dell' art. 10 della legge 689/81, può ritenersi la chiave di lettura del problema, in quanto, combinata con quella contenuta dal Comma 1 stesso art. 10, definisce il raggio di azione per le sanzioni pecuniarie riferibili ad una molteplicità di violazioni amministrative non regolate da disposizioni legislative, quindi comprensive, anche delle violazioni ai regolamenti Comunali;

Che ne consegue, per gli effetti di tale ultima fattispecie, che è possibile fare riferimento a:

1) un minimo edittale di **€.15,00**

2) un massimo edittale di **€.5164,00**

3) un raggio di azione, costituito dai limiti anzi citati, entro il quale può essere fatto valere il pagamento in misura ridotta così come disciplinato dall'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del quale l'Art 107 del T.U. 383/34, abrogato dal Nuovo T.U.E.L. n. 267/2000, era norma di attuazione;

RILEVATO, altresì, dalla lettura, in particolare, del comma 4 dell'art. 3 del Nuovo T.U.E.L., approvato dal legislatore governativo con D. Lgs. n. 267/2000, che i Comuni e le provincie hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, detta ultima disposizione generale va, opportunamente, letta in combinato disposto dell'art. 7 stesso T.U. 267/2000;

VISTA la deliberazione Consiliare del 13 marzo 2002 n. 2 con la quale il Consiglio Comunale nell'ambito delle autonomie dell'Ente ha individuato il minimo ed il massimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti e alle Ordinanze di che trattasi;

RITENUTO, sulla base delle argomentazioni sin qui analizzate, che l'attività di prevenzione e repressione di fatti ed atti, costituenti illeciti amministrativi ai Regolamenti e Ordinanze del Sindaco dell'Ente comunale intestatario, degli organi di Polizia preposti rileva essere gravemente inficiata, sino ad essere del tutto vanificata, causa la mancata reiterazione degli art. 106 e 110 dell'abrogato T.U. n. 383/34 citato, e che rende indispensabile, urgente e improcrastinabile provvedere, in via transitoria;

ORDINA

Che l'accertamento delle violazioni alle norme dei **Regolamenti Comunali** ed al dispositivo delle **Ordinanze del Sindaco** o dei **Responsabili dei Servizi** e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla **legge 24/11/1981, n. 689**.

Che con proprio provvedimento si provvederà all'aggiornamento delle **Sanzioni Amministrative pecuniarie ogni anno**, in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatosi nel precedente periodo.

Che ai fini delle modalità di pagamento previste dall'art. **16 della legge 689/81**, per le violazioni ai **Regolamenti** o alle **Ordinanze Comunali** si applicano le seguenti sanzioni:

1 Sanzioni Amministrative pecuniarie da €15,00 a €114,00 per violazioni a:

- ◆ fare immondizie nelle vie, nelle piazze pubbliche od altro luogo pubblico;
- ◆ gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi genere, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze;
- ◆ arrecare disturbo ai passanti causa la caduta dell'acqua su suolo pubblico a seguito d'innaffiamento dei fiori;
- ◆ scuotere, battere o spolverare sulla pubblica via e dalle finestre abiti, tappeti panni;

2 Sanzioni Amministrative pecuniarie da €51,00 a €306,00 per violazioni a:

- ◆ Regolamento Comunale di Polizia Locale;
- ◆ Regolamento Comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa;
- ◆ Regolamento Comunale per l'esercizio di tutte le attività di barbiere, parrucchiere e estetista e...
- ◆ Regolamento Comunale di Polizia Rurale;
- ◆ Regolamento Comunale per la raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani;

Tutte le inosservanze alle citate Ordinanze Sindacali o dei Responsabili dei Servizi emesse per dare attuazione alle disposizioni contenute nei regolamenti sopra citati, ad eccezione di quelle emanate nel rispetto delle leggi dello Stato e della Regione, comunque demandate o delegate ai Comuni, per le quali si applicano le relative sanzioni;

3 Sanzioni Amministrative pecuniarie da €103,00 a €618,00 per violazioni a:

- ◆ Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- ◆ Regolamento Comunale di Polizia Veterinaria;
- ◆ Regolamento Comunale d'igiene e Sanità;
- ◆ Regolamento Comunale di spazi e aree pubbliche;
- ◆ Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni;
- ◆ Regolamento Comunale in materia Ambientale;
- ◆ Regolamento Comunale di edilizia;

Tutte le inosservanze alle Ordinanze Sindacali o dei Responsabili dei Servizi emesse per dare attuazione alle disposizioni contenute nelle materia trattate dai regolamenti di cui al punto 2), ad eccezione di quelle emanate nel

rispetto delle leggi dello Stato o della Regione, comunque demandate o delegate ai Comuni, per le quali si applicano le relative sanzioni;

4 Sanzioni Amministrative pecuniarie da €.**516,00** a €.**5164,00** per violazioni di Ordinanze Contingibili ed Urgenti disposte dal Sindaco, nei casi previsti dalla Legge per cui non è già stata stabilita alcuna sanzione:

- ◆ Ordinanze Sindacali riguardanti l'Ordine Pubblico, l'incolumità Pubblica, nonché tutte le attività soggette ad autorizzazioni di Polizia Amministrativa rientrante nella Podestà regolamentare dell'Ente;
- ◆ Ordinanze Sindacali riguardanti la produzione e la preparazione di prodotti commestibili e comunque destinati alla vendita ed alla alimentazione;
- ◆ In tutti i casi in cui si ricorre la particolare gravità della norma violata ovvero, quando il trasgressore non cessa lo stato di anti giuridicità conseguente ad infrazione permanente e continua

5 Ogni disposizione di un singolo Regolamento Comunale può indicare, nei limiti generali di cui sopra, una sanzione per la inosservanza della stessa, tra un limite minimo ed un massimo in cui il limite deve essere pari ad un sesto del limite massimo.

6 Per ogni altra disposizione regolamentare comunale o ordinanze del Sindaco o dei responsabili dei servizi, non contenute nel presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria **da €15,00 a €516,00:**

- ◆ Nei casi di violazione a diverse disposizioni regolamentari e comunali o di più violazione alla stessa disposizione, si osservano gli stessi criteri di cui all'Art. 8 delle Leggi 689/81;
- ◆ Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione ed ogni altro successivo iter del procedimento contravvenzionale, si osservano le disposizioni della legge 689/81;
- ◆ Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso il pagamento rateale in **misura non inferiore a € 15,00** per ciascuna rata della sanzione comminata con un **minimo di tre rate**. Decorso inutilmente, anche per una **sola rata** il termine fissato dall'organo che ha emesso l'atto di rateizzazione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

7 Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge n 689/81, deve presentare rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Responsabile del Servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.

1 In caso di Ordinanze Contingibili e Urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal responsabile del Servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

8 Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti Comunali.

9 Gli agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sulla esecuzione della presente.

Della stessa sarà data ampia diffusione tramite manifesti pubblici ed affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale 08.04.2002

Il Sindaco
Carmelo Mancarelli